



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Prot.n. AGIA001-000963 del 24.03.2014

Rep.n.14/2014

IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTA la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, in particolare l’articolo 5, comma 4, che dispone che il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio e l’articolo 4, comma 3, che dispone che, in relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento con scuole di specializzazione, Facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle competenze attribuite al Garante;

VISTO il decreto del Garante n. 2/2012 del 15 ottobre 2012, come modificato dal decreto del Garante rep. 33/2013, prot. n. 2447 del 7 ottobre 2013, con il quale, in attuazione del citato articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168, sono state stabilite le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio;

RAVVISATA l’opportunità di modificare il citato decreto, per sopravvenute esigenze organizzative, prevedendo espressamente la possibilità di accogliere presso l’Ufficio giovani



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

laureati per lo svolgimento di un periodo di pratica, di durata temporanea, nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università ed istituti di ricerca;

DECRETA

Articolo 1

(Modifica al decreto del Garante n. 2/2012 del 15 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Al decreto del Garante n. 2/2012 del 15 ottobre 2012, come modificato dal decreto del Garante rep. 33/2013, prot. n .2447 del 7 ottobre 2013, è aggiunto il seguente articolo :

Articolo 4

(Praticantato presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può accogliere presso l'Ufficio giovani laureati interessati a svolgere un periodo di pratica, di durata temporanea, nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità medesima.
2. Lo svolgimento del praticantato presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può avvenire anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università ed istituti di ricerca, in base alla normativa vigente.
3. La selezione dei praticanti e' svolta dall'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in applicazione dei criteri e delle modalità stabiliti con apposito avviso pubblico.
4. Il periodo di praticantato non costituisce rapporto di lavoro ne' è finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro presso l'Autorità.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

5. L'Autorità corrisponde ai singoli praticanti un modico contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al praticantato, oltre alla necessaria copertura assicurativa.

Roma, 24 marzo 2014

F.to Vincenzo Spadafora